

### ACCORDO COLLETTIVO

- **Fondazione Patrimonio Ca' Granda**, cod. fisc. n. 97700680156, con sede in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, nella persona del Direttore Generale Dott. Achille Lanzarini, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n. 86 del 02/12/2021, di seguito anche solo come "Fondazione Patrimonio", e pure con l'assistenza e la partecipazione della Federazione Nazionale della Proprietà Fondiaria e dell'Associazione Proprietà Fondiaria delle province di Milano, Lodi e Monza Brianza, entrambe nella persona del Direttore Geom. Antonio Oliva;
  - **Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico**, cod. fisc. n. 04724150968, con sede in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, nella persona del Direttore Generale, Dott. Ezio Belleri, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n. 183 del 20/12/2021, di seguito anche solo come "Fondazione IRCCS", e pure con l'assistenza e la partecipazione della Federazione Nazionale della Proprietà Fondiaria e dell'Associazione Proprietà Fondiaria delle province di Milano, Lodi e Monza Brianza, entrambe nella persona del Direttore Geom. Antonio Oliva;
- Fondazione Patrimonio e Fondazione IRCCS di seguito congiuntamente indicate anche come "Fondazioni".
- e
- **Federazione Interprovinciale Coltivatori Diretti di Milano, Lodi e Monza Brianza**, con sede in Milano, Via Fabio Filzi 27, nella persona del Presidente sig. Alessandro Rota;
  - **Federazione Provinciale Coldiretti Pavia**, con sede in Pavia, Viale Brambilla 34, nella persona del Presidente sig. Stefano Greppi;
  - **Federazione Provinciale Coldiretti Mantova**, con sede in Mantova, Via Pietro Verri 33, nella persona del Presidente sig. Paolo Carra;
  - **Federazione Interprovinciale Coldiretti Novara, VCO**, con sede in Novara, Via Ravizza 11-13, nella persona del Presidente sig.ra Sara Baudo;
  - **Federazione Interprovinciale Coltivatori Diretti di Varese**, con sede in Varese, Via Piave 9, nella persona del Presidente sig. Fernando Fiori;

Fondazione  
Patrimonio Ca' Granda

Il Presidente  
Dott. Achille Lanzarini



- **Federazione Interprovinciale Coltivatori Diretti di Como e Lecco**, con sede in Grandate (CO), Via Plinio 1, nella persona del Presidente sig. Fortunato Trezzi;
- **Confagricoltura di Milano, Lodi e Monza Brianza**, con sede in Milano, Via Forlanini 23, nella persona del Presidente sig. Luciano Nieto;
- **Confagricoltura Pavia**, con sede in Pavia, Via Fabio Filzi 2, nella persona del Presidente sig. Giuseppe Cavagna di Gualdana;
- **Confagricoltura Mantova**, con sede in Mantova, Via Fancelli 4, nella persona del Presidente sig. Alberto Cortesi;
- **Confagricoltura Novara e VCO**, con sede in Novara, Via Ravizza 4, nella persona del Presidente sig. Giovanni Chiò;
- **Confagricoltura Varese**, con sede in Varese, Via Magenta 52, nella persona del Presidente sig. Giacomo Brusa;
- **Confagricoltura Como e Lecco**, con sede in Como, Piazza Camerlata 9, nella persona del Presidente sig. Silvio Maspero;
- **Confederazione Italiana Agricoltori Centro Lombardia**, con sede in Milano, Viale Coni zugna 58, nella persona del Presidente sig. Paolo Maccazzola;
- **Confederazione Italiana Agricoltori Est Lombardia**, con sede in Mantova, Via Imnre Nagy 46, nella persona del Commissario sig. Claudio D'Ascagno;
- **Confederazione Italiana Agricoltori Pavia**, con sede in Pavia, Via San Paolo 18, nella persona del Presidente sig. Davide Calvi;
- **Confederazione Italiana Agricoltori Novara VCO**, con sede in Novara, Via Ravizza 10, nella persona del Presidente sig. Andrea Padovani;
- **Confederazione Italiana Agricoltori Alta Lombardia**, con sede in Varese, Via Delle Medaglie d'Oro 8, nella persona del Presidente sig. Emilio Molteni.

Fondazione Patrimonio, Fondazione IRCCS e le Organizzazioni Professionali Agricole sopra indicate, di seguito congiuntamente indicate come "Parti".

#### Premesso

- che Fondazione IRCCS, a far tempo dal 1/2/2015, ha apportato a Fondazione Patrimonio il diritto di usufrutto trentennale del proprio



permettano l'applicabilità anche parziale, le Parti possono derogare al presente Accordo, stipulando specifici contratti di affitto ai sensi dell'art. 45 L. 203/1982, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione delle Fondazioni e dell'organizzazione professionale interessata.

#### **Articolo 4 – Periodo di validità**

1. Il presente Accordo è valido fino al 10/11/2024.
2. Quando al termine del periodo di validità non intervenga la sottoscrizione di un nuovo Accordo, è possibile applicare le condizioni definite dal presente Accordo nella stipula di specifici contratti di affitto ai sensi dell'art. 45 L. 203/1982, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione delle Fondazioni e dell'organizzazione professionale interessata.

### **TITOLO II – CONTRATTO DI AFFITTO**

#### **Articolo 5 – Affidamento**


1. Le Fondazioni affidano i contratti di affitto dei fondi rustici ai sensi del Regolamento interno approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione.

#### **Articolo 6 – Durata**

1. La durata del contratto è stabilita in anni 15.
2. La durata del contratto potrà essere estesa fino a un massimo di 6 anni, a insindacabile giudizio delle Fondazioni, qualora l'Affittuario si renda disponibile a eseguire miglioramenti fondiari a sua cura e spese. Sono escluse le opere di cui al successivo articolo 9.
3. L'Affittuario rinuncia alla facoltà di recesso del contratto, salvo sopravvengano cause di forza maggiore dimostrate dall'Affittuario e valutate dalla Fondazione, fatto salvo in ogni caso l'adempimento dell'Affittuario di ogni onere derivante dal contratto. Il recesso avrà decorrenza al termine dell'annata agraria successiva a quella in corso al momento della richiesta, che dovrà essere inviata alla Fondazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

#### **Articolo 7 – Canone**

1. Ai fondi Fittabili si applicherà il seguente canone:
  - Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia, Mantova: 51,50 €/p.m.\*



- Varese: 20,00 €/p.m.\*\*
- Novara: 36,00 €/p.m.\*\*

\*Quando la superficie composta da terreni seminativi asciutti, con pioppicoltura o boscati è superiore al 15% del totale, si applicherà ai terreni seminativi asciutti o con pioppicoltura un canone di 28 €/p.m. e ai terreni boscati un canone da stimarsi in base alle caratteristiche specifiche degli stessi.

\*\*Quando la superficie composta da terreni boscati è superiore al 15% del totale, si applicherà un canone da stimarsi in base alle caratteristiche specifiche degli stessi.

2. Ai fondi Precari si applicherà il seguente canone:

- Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia: seminativi irrigui 51,50 €/p.m.; seminativi asciutti 28,00 €/p.m.\*
- Varese: 20,00 €/p.m.\*
- Como, Lecco: 25,00 €/p.m.\*

\*Quando la superficie composta da terreni boscati è superiore al 15% del totale, si applicherà un canone da stimarsi in base alle caratteristiche specifiche degli stessi.

3. Ai fondi Atipici si applicherà un canone pari all'ultima annualità del precedente contratto, a condizione che sia superiore al valore di 51,50 €/p.m..

4. Il canone di cui ai precedenti commi sarà adeguato annualmente, solo in caso di aumento, ai sensi dell'art. 10 L. 203/1952. In caso di estensione contrattuale di cui all'articolo 6 comma 2, l'adeguamento annuale del canone per gli anni aggiuntivi non potrà essere inferiore a 0,50 €/p.m..

**Articolo 8 – Pagamento del canone**

1. Il pagamento del canone annuale di affitto dovrà essere effettuato:
  - a) Fittabili: tre rate posticipate, di pari importo, scadenti rispettivamente il 30 aprile, il 31 agosto ed il 10 novembre di ciascuna annata agraria;
  - b) Precari e Atipici: unica soluzione, in via anticipata, entro l'11 novembre di ciascuna annata agraria.
2. Il mancato pagamento di un'annualità di canone di affitto, anche per periodi non continui, comporterà automaticamente la risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ., anche in deroga all'art. 5 Legge 203/1982 e all'art. 11 D. Lgs. n. 150/2011 (già art. 46 Legge 203/1982).

**Articolo 9 – Manutenzioni, riparazioni e adeguamenti normativi**



Fondazione  
Patrimonio Cal'Granda

Consiglio d'Amministrazione  
(C.A.A. Cal'Granda)



1. L'Affittuario ha la facoltà di selezionare gli edifici del centro aziendale ritenuti funzionali all'attività agricola, soggetti agli obblighi manutentivi di cui al successivo comma, e quelli non funzionali, per i quali dovrà provvedere alla conservazione strutturale e al decoro architettonico, impegnandosi a non utilizzarli e interdirne l'accesso. In caso di necessità dei fabbricati ritenuti non funzionali, l'Affittuario dovrà darne comunicazione scritta alle Fondazioni, assumendosi contestualmente gli obblighi di cui al successivo comma.
2. L'Affittuario si obbliga a eseguire sui beni costituenti il fondo rustico oggetto del contratto di affitto - fatta eccezione per i fabbricati ritenuti non funzionali di cui al precedente comma - le riparazioni, le manutenzioni ordinarie e straordinarie e gli adeguamenti alle vigenti o emanande norme, ivi comprese quelle tecnico-igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro.
3. Nel caso in cui venga concessa la possibilità all'Affittuario, in via del tutto eccezionale e a insindacabile giudizio delle Fondazioni, di realizzare nel corso di un nuovo contratto eventuali mancate manutenzioni rilevate al termine del precedente contratto, l'Affittuario potrà proporre opere alternative di miglioramento fondiario che dovranno essere approvate a insindacabile giudizio della Fondazione.
4. L'Affittuario esonera le Fondazioni:
  - a) da ogni onere manutentivo, anche di natura straordinaria, e da ogni obbligo di riparazione e adeguamento normativo;
  - b) da qualsivoglia responsabilità, diretta o indiretta, anche rispetto a terzi, per eventuali danni comunque riconducibili ai beni oggetto del contratto, nonché all'utilizzazione degli stessi;
  - c) da qualsivoglia responsabilità comunque connessa a fatti di terzi e/o eventi naturali che comunque limitino o pregiudichino il godimento dei beni affittati.
5. L'Affittuario effettuerà a sua cura e spese, rinunciando a qualsivoglia rimborso e/o indennizzo, gli interventi di cui ai precedenti commi, con esclusione degli interventi resi necessari da terremoti e trombe d'aria.
6. La mancata esecuzione da parte dell'Affittuario degli interventi di cui al presente articolo comporterà il diritto delle Fondazioni ad avvalersi della

Fondazione  
Patrimonio Ca' Granda

Consorzio Agrario  
C.A. (C.A. 1000)

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA  
PROPRIETA' FONDIARIA  
20122 MILANO - Via S. Tecla  
Tel. 02.86.92.180 - Fax 02.80.57.125

CONFAGRICOLTURA MANTOVA  
Via Luca Fancelli, 4 - 46100 MANTOVA  
Codice Fiscale: 80016880207  
Partita IVA 01232050207

ASSOCIAZIONE  
DIRETTORI  
DELLE  
PROVINCE DI  
MILANO E LODI

risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ., anche in deroga all'art.5 Legge 203/1982 e all'art.11 D. Lgs. n. 150/2011 (già art. 46 Legge 203/1982). In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Affittuario sarà tenuto al pagamento di una penale in favore delle Fondazioni per un importo equivalente al costo degli interventi non eseguiti, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

**Articolo 10 – Esecuzione lavori**

1. L'Affittuario si obbliga a realizzare gli interventi di cui all'articolo 9 e gli eventuali miglioramenti fondiari previa approvazione scritta delle Fondazioni e in conformità alle autorizzazioni e/o concessioni degli enti preposti dallo stesso preventivamente acquisite, alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di previdenza sociale di cui al D.Lgs. 81/08 e dotandosi di adeguata copertura assicurativa per i danni da responsabilità civile. A lavori ultimati, l'Affittuario dovrà consegnare alle Fondazioni copia cartacea e digitale di tutta la documentazione inerente i lavori. Ogni spesa connessa all'esecuzione dei lavori, inclusi gli aggiornamenti catastali e/o urbanistici, saranno ad esclusivo carico dell'Affittuario.
2. L'Affittuario esonera le Fondazioni da tutti gli oneri che possano essere accollati alle stesse in dipendenza dall'autorizzazione rilasciata e da qualsiasi responsabilità da danni derivanti dai lavori che potessero essere comunque ed a chiunque causati, anche a terzi, in dipendenza da quanto autorizzato.
3. Le Fondazioni potranno imporre ulteriori prescrizioni qualora risultassero necessarie per l'intervento specifico.

**Articolo 11 – Gestione dei terreni e indirizzo produttivo**

1. L'Affittuario dovrà garantire una gestione dei terreni che non sia causa di degrado della qualità del suolo e, in particolare, della sostanza organica.
2. L'Affittuario dovrà rispettare, per tutta la durata del contratto, l'indirizzo produttivo praticato al momento della firma del contratto, salvo autorizzazione in forma scritta delle Fondazioni. La violazione del predetto impegno comporterà automaticamente la risoluzione del

BS

FEDERAZIONE PROV. COLTIVATORI DIRETTI VARESE

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DIRETTI

CONFAGRICOLTURA MANTOVA

FEDERAZIONE PROV. COLTIVATORI DIRETTI

CIA AGRICOLTORI ITALIANI Centro Lombardia

CONFAGRICOLTURA MANTOVA

FEDERAZIONE PROV. COLTIVATORI DIRETTI

COMO LECCO

FEDERAZIONE PROVINCIALE GOLDIRETTI di MANTOVA  
Via Pietro Verri, 33 - 46100 MANTOVA  
Partita IVA e Cod. Fisc.: 01699830202

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI  
PROVINCIA CIA EST LOMBARDIA  
C.F.: 80052330174  
Sede Legale: Via Valcamonica, 17/V  
25132 BRESCIA  
Tel. 030.3770444

7 di 14  
AGRICOLTORI ITALIANI  
Sede di STRADELLA  
Viale C. Battisti, 36  
Cod. Fisc. 9601670189

CONFAGRICOLTURA  
COMO - LECCO

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI  
NOVARA VERCELLI E VCO  
Via Ravenna, 10 - Tel. 0321-398217

contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., anche in deroga all'art.5 Legge 203/1982 e all'art. 11 D.Lgs n. 150/2011 (già art. 46 L. 203/1982).



#### **Articolo 12 – Impianti di pioppi**

1. L'Affittuario è esonerato dall'obbligo di impiantare pioppi, fatti salvi eventuali obblighi imposti dagli enti territoriali competenti, ed è autorizzato a effettuare, a proprie cura e spese, nuovi impianti di pioppo sino ad un massimo di carico pari a 1,25 piante di pioppo per ogni pertica milanese. Per il taglio e la messa a dimora dei pioppi l'Affittuario dovrà osservare tutte le prescrizioni amministrative degli enti competenti.
2. Alla scadenza del contratto di affitto, sarà facoltà della Fondazione chiedere all'Affittuario di procedere al taglio dei pioppi eventualmente presenti sul fondo o, in alternativa, di acquisirli in tutto o in parte corrispondendo un equo indennizzo.
3. L'Affittuario esonera le Fondazioni da ogni onere, nonché da qualsivoglia responsabilità, diretta o indiretta, anche rispetto a terzi, per eventuali danni comunque riconducibili alla cura, manutenzione e in generale alla gestione dei pioppi e di ogni altra essenza arborea e/o arbustiva.

#### **Articolo 13 – Riconsegna anticipata**

1. L'Affittuario di un fondo Fittabile, o Precario di dimensione uguale o superiore a 30 ettari, si obbliga alla riconsegna anticipata di immobili oggetto del contratto di affitto nei seguenti casi:
  - a) terreni e/o fabbricati che al momento della sottoscrizione del contratto hanno una destinazione urbanistica diversa da quella agricola, anche in assenza di una concessione edilizia. Il predetto rilascio dovrà essere richiesto in forma scritta dalle Fondazioni e dovrà essere realizzato dall'Affittuario al termine dell'annata agraria vigente con rinuncia a qualsivoglia indennità.
  - b) terreni e/o fabbricati che dovessero mutare la destinazione urbanistica agricola, anche in assenza di una concessione edilizia, oppure che possano essere interessati da variante urbanistica per espansione produttiva ai sensi dell'art. 97 (in particolare commi 1 e 5bis) L.R. 12/2005 e dell'art. 5 comma 4 L.R. 31/2014. Il predetto rilascio dovrà essere richiesto in forma scritta dalle Fondazioni e dovrà realizzarsi al termine dell'annata agraria vigente. Qualora





la superficie interessata dalla riconsegna non superi il 20% di quella oggetto del contratto, l'Affittuario rinuncia a qualsivoglia indennità, ivi compresa quella di cui all'art. 50 Legge 203/1982.

2. L'Affittuario di un fondo Precario di dimensione inferiore a 30 ettari o Atipico si obbliga alla riconsegna anticipata dei terreni e/o dei fabbricati, in tutto o in parte, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica presente o futura. Il predetto rilascio dovrà essere richiesto in forma scritta dalle Fondazioni con un preavviso non inferiore a 90 giorni e dovrà essere realizzato dall'Affittuario al termine del preavviso con rinuncia a qualsivoglia indennità, ivi compresa quella di cui all'art. 50 Legge 203/1982 in caso di anticipata riconsegna di terreni con destinazione urbanistica diversa da quella agricola, fatti salvi gli eventuali frutti pendenti al momento del rilascio.

**Articolo 14 – Alienazione o esproprio centro aziendale**

1. In caso di alienazione o di esproprio del centro aziendale o parte di esso, l'Affittuario rinuncia a richiedere alle Fondazioni la costruzione di adeguate strutture sostitutive.

**Articolo 15 – Subaffitto, cessione del contratto e delle quote societarie**

1. L'Affittuario non potrà subaffittare i beni affittati, né cederli, né trasferire o cedere ad altri, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte il contratto, neppure sotto forma di procura, di associazione in partecipazione, di comodato o contratto di sorta, per nessun titolo o ragione.

2. L'Affittuario non potrà modificare la compagine societaria, anche mediante cessione totale o parziale delle quote societarie, salvo autorizzazione scritta e a insindacabile giudizio della Fondazione.

3. L'Affittuario potrà utilizzare gli alloggi colonici esclusivamente ad uso abitativo suo, dei propri familiari e/o dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; in ogni caso l'Affittuario potrà assegnare a ogni dipendente una sola unità immobiliare. Il tutto fatte salve eventuali deroghe accordate per iscritto dalle Fondazioni.



Fondazione  
Antonio Ca' Grandi  
Il Direttore Provinciale  
(Cesare Bazzani)



4. La violazione di quanto previsto nel presente articolo comporterà automaticamente la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., anche in deroga all'art.5 Legge 203/1982 e all'art. 11 D.Lgs n. 150/2011 (già art. 46 L.203/1982).

#### **Articolo 16 – Rimborsi alle Fondazioni**

1. L'Affittuario dovrà rimborsare alle Fondazioni l'intero importo dei canoni demaniali e, in caso di interventi eseguiti dalle Fondazioni o da incaricati delle stesse, rimborsare tutte le spese relative agli spurghi, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli argini e delle spillature, incluse le opere murarie, alla regolatoria e camperia delle rogge, dei cavi di irrigazione e dei colatori interessanti i beni affittati.

#### **Articolo 17 – Aggiornamenti catastali**

1. L'Affittuario si impegna all'esecuzione, a propria cura e spese e con rinuncia a qualsivoglia indennità e/o rimborso, degli eventuali aggiornamenti catastali dei terreni e dei fabbricati oggetto del contratto di affitto, nei termini previsti e con le modalità previste dalle vigenti o emanande norme di legge o dalle competenti Autorità.

#### **Articolo 18 – Cauzione**

1. Al momento della stipula del contratto, l'Affittuario deve prestare una cauzione, pari a un'annualità di canone, che resta vincolata per tutta la durata del contratto. La cauzione potrà essere costituita mediante assegno circolare, bonifico bancario o fideiussione bancaria, in quest'ultimo caso con scadenza non inferiore a un anno dopo la scadenza del contratto, che potrà essere riscossa entro 15 giorni, a semplice richiesta delle Fondazioni e con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La cauzione non potrà essere imputata a pagamento dei canoni di affitto.

#### **Articolo 19 - Polizze assicurative**

1. L'Affittuario si obbliga a stipulare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, le seguenti coperture assicurative con primarie compagnie di assicurazione, impegnandosi a mantenerle attive per tutta la durata del contratto e a trasmettere annualmente alla Fondazione copia delle relative quietanze, anche in assenza di specifica richiesta:

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA  
PROPRIETA' FONDIARIA  
20122 MILANO - Via S. Tecla, 5  
Tel. 02.86.82.180 - Fax 02.80.57.125

CONFAGRICOLTURA MANTOVA  
Via Luca Fancelli, 4 - 46100 MANTOVA  
Codice Fiscale: 8001688020  
Partita IVA 01232050201

ASSOCIAZIONE  
DELLA  
PROVINCE DI  
MILANO E LODI

- a) una polizza "All Risks", per i danni materiali e diretti causati agli immobili oggetto del contratto nonché al contenuto di proprietà delle Fondazioni/Affittuario, con massimali adeguati; la polizza dovrà prevedere la propria operatività, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche per i danni derivanti da incendio, spargimento d'acqua, eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni, eventi socio-politici, sovraccarico neve e/o ghiaccio, grandine, allagamenti, etc.
- b) una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi, ivi comprese le Fondazioni, con un massimale non inferiore ad € 3.000.000 per sinistro e periodo assicurativo, in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività svolte negli immobili oggetto del contratto; la polizza dovrà prevedere la propria operatività, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche per i danni da interruzione di attività, i danni derivanti da incendio e spargimento d'acqua, inquinamento accidentale, proprietà/conduzione/locazione e uso di fabbricati e/o macchinari, RC personale dipendenti e collaboratori, committenza di lavori, servizi e forniture, danni a cose sulle quali e nelle quali si svolge l'attività assicurata etc.

**Articolo 20 – Accesso agli immobili**

- 1. L'Affittuario si impegna ad acconsentire alla Fondazione e/o a persone dalla stessa delegate di accedere agli immobili oggetto del contratto al fine di effettuare i rilievi geognostici e topografici e, in generale, qualsiasi rilievo d'ordine tecnico, con esonero da ogni responsabilità per i danni che potessero essere arrecati alle colture in atto.

**Articolo 21 – Vincoli e/o limitazioni a carico delle Fondazioni**

- 1. L'Affittuario non potrà assumere impegni che comportino vincoli e/o limitazioni a carico delle Fondazioni successivi alla scadenza del contratto, salvo autorizzazione scritta e a insindacabile giudizio delle Fondazioni.

**Articolo 22 – Rinuncia agli artt. 16 e 17 della legge 203/1982**

- 1. L'Affittuario rinuncia espressamente ad avvalersi degli artt. 16 e 17 della legge 203/1982.

*[Handwritten signature]*  
FEDERAZIONE PROV. COLTIVATORI DIRETTI  
VARESE

CONFEDERAZIONE NAZ. COLTIVATORI DI MANTOVA  
Fondazione Provinciale  
PAVIA

COLTIVATORI MILANO LODI E MONZA  
BIAZZA

CIA AGRICOLTORI ITALIANI  
AGRICOLTORI ITALIANI  
Centro Lombardia

CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI  
AGRICOLTURA GENOVA AGRICOLTURA TAVOLARA E VICO

FEDERAZIONE INTERPROV. COLTIVATORI DIRETTI  
COMO  
LECCO

FEDERAZIONE PROVINCIALE  
COLDIRETTI MANTOVA  
Via Pietro Verri, 83 - 46100 MANTOVA  
Partita IVA e Cod. Fisc. 0399830202

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI  
NOVARA VERCELLI E VCO  
Via Ravizza, 10 - Tel. 0321-398217  
23100 NOVARA

*[Handwritten signature]*  
DIREZIONE GENERALE  
(C.A.B. I.P.A. S. GIOVANNI)

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI  
PROVINCIA CIA EST LOMBARDA  
C.F.: 80052330174  
Sede Legale: Via Valcamonica, 17/1  
25132 BRESCIA  
Tel. 030.3770444

Pag. 11 di 14  
AGRICOLTORI ITALIANI  
Sede di STRADELLA  
Viale C. Battisti, 3C  
Cod. Fisc. 95091670159

CONFAGRICOLTURA  
COMO  
LECCO

2. L'effettuazione di miglioramenti, addizioni e trasformazioni fondiari senza il preventivo consenso scritto delle Fondazioni comporterà un grave inadempimento contrattuale e l'anticipata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., anche in deroga all'art.5 Legge 203/1982 e all'art. 11 D.Lgs n. 150/2011 (già art. 46 L. 203/1982).
3. In ogni caso, anche in presenza del consenso scritto delle Fondazioni, nulla sarà dovuto dalle stesse all'Affittuario a titolo di indennità e/o rimborso, rinunciando inoltre quest'ultimo ad avvalersi di ogni ipotetico diritto di ritenzione ai sensi dell'articolo 20 della Legge 203/1982.

#### Articolo 23 – D.lgs. 231/2001 e Codice Etico

1. L'Affittuario si impegna a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni, nonché al Codice Etico della Fondazione.

#### Articolo 24 – Spese dell'atto

1. Le spese tutte del contratto, le imposte di registro (incluse eventuali sanzioni legate alla registrazione tardiva rispetto alla decorrenza dovute a chicchessia), le spese e tasse per la restituzione, a suo tempo, della cauzione, i bolli per le quietanze di affitto, nonché ogni altra spesa, tassa e sanzione, connessa e dipendente, sia presente che futura, saranno ad esclusivo carico dell'Affittuario.

Milano, li 25/01/2022

Letto, confermato e sottoscritto.

**Fondazione Patrimonio Ca' Granda**  
(Achille Lanzarini)



**Fondazione IRCCS Ca' Granda  
Ospedale Maggiore Policlinico**  
(Ezio Belleri)

**Associazione Proprietà Fondiaria delle  
province di Milano,  
Lodi e Monza Brianza**  
(Antonio Oliva)

**Federazione Nazionale della Proprietà  
Fondiaria**  
(Antonio Oliva)

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA  
PROPRIETÀ FONDIARIA  
20122 MILANO - Via S. Tecla, 6  
Tel. 02.86.92.180 - Fax 02.80.87.125

Federazione Interprovinciale  
Coltivatori Diretti di Milano, Lodi e  
Monza Brianza  
(Alessandro Rota)

Federazione Provinciale Coldiretti  
Pavia  
(Stefano Greppi)





Federazione Provinciale Coldiretti  
Mantova  
(Paolo Carra)

  
FEDERAZIONE PROVINCIALE  
COLDIRETTI DI MANTOVA  
Via Pietro Verri, 30 - 46100 MANTOVA  
Partita IVA e Cod. Fiscale: 039530202

Federazione Interprovinciale Coldiretti  
Novara, VCO  
(Sara Baudo)




Federazione Interprovinciale  
Coltivatori Diretti di Varese  
(Fernando Fiori)

Federazione Interprovinciale  
Coltivatori Diretti di Como e Lecco  
(Fortunato Trezzi)


Confagricoltura di Milano, Lodi e  
Monza Brianza  
(Luciano Nieto)

Confagricoltura Pavia  
(Giuseppe Cavagna di Gualdana)

  
CONFAGRICOLTURA MANTOVA  
Via Luca Fancelli, 4 - 46100 MANTOVA  
Codice Fiscale: 80016880207  
Partita IVA: 01232059201



Confagricoltura Mantova  
(Alberto Cortesi)

Confagricoltura Novara e VCO  
(Giovanni Chiò)


Confagricoltura Varese  
(Giacomo Brusa)

Confagricoltura Como e Lecco  
(Silvio Maspero)

Confederazione Italiana Agricoltori  
Centro Lombardia  
(Paolo Maccazzola)



Confederazione Italiana Agricoltori Est  
Lombardia  
(Claudio D'Ascagno)

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI  
PROVINCIA CIA EST LOMBARDA  
C.F.: 80052330174  
Sede Legale: Via Valcamonica, 177  
25132 BRESCIA  
Tel. 030.3770444



**Confederazione Italiana Agricoltori  
Pavia**

*(Davide Calvi)*

**Confederazione Italiana Agricoltori  
Novara VCO**


*(Andrea Padovani)*

**Confederazione Italiana Agricoltori  
Alta Lombardia**


*(Emilio Molteni)*



**CA**  
AGRICOLTORI ITALIANI  
Sede IN STRADELLA  
Viale G. Battisti, 36  
Cod. Fisc. 96091970189



**CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI  
NOVARA VERCELLI E VCO**  
Via Ravizza, 10 - Tel. 0321-396217  
28100 NOVARA



Faint, illegible text or stamp in the lower middle section of the page.



Faint, illegible text or stamp at the bottom of the page.